

Trasformazione di società di persone, responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni della società preesistente ed estensione del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 2015 n. 4498. Presidente Ceccherini. Relatore Nazzicone.

Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni anteriori alla trasformazione - Sussistenza - Automatica estensione del fallimento della società preesistente

La trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo, mantenendo inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione, onde tali soci sono soggetti all'automatica estensione personale del fallimento della società preesistente, ai sensi dell'art. 147 legge fall., senza che operi la regola del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall. (Cass. 24 luglio 1997, n. 6925).

Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci - Liberazione - Consenso dei creditori alla trasformazione - Presunzione - Comunicazione per raccomandata della delibera ai creditori

In caso di trasformazione di società, la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, il quale può essere presunto unicamente allorchè la delibera di trasformazione sia stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non abbiano espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (Cass. 3 aprile 2008, n. 8530).

Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci - Liberazione dalle obbligazioni preesistenti - Responsabilità illimitata in caso di fallimento - Distinzione

La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al

momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 147, comma 2, legge fall. decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile (Cass. 18 novembre 2013, n. 25846). Le discipline dell'art. 2500-quinquies c.c., e dell'art. 147 legge fall., sono, dunque, fra loro autonome, solo la seconda norma prevedendo il limite temporale annuale.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

I ricorrenti propongono, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27 giugno 2008, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 20 marzo 2008, che aveva dichiarato il loro fallimento in estensione nella qualità di soci illimitatamente responsabili della M. S. di B. C. e C. s.n.c., in seguito trasformata in s.a.s.

Ha ritenuto la corte territoriale di confermare la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione, posto che non era stata data la prova della liberazione dei soci già illimitatamente responsabili ed atteso, inoltre, che l'art. 2500 quinquies c.c., nel caso di fallimento, trova applicazione solo dopo l'anno dall'iscrizione della trasformazione della società nel registro delle imprese, per il disposto speciale della L. Fall., art. 147.

Resiste con controricorso la procedura.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", per non avere la sentenza impugnata considerato che, trasformata una società in nome collettivo in accomandita semplice e divenuti taluni soci limitatamente responsabili, in presenza del consenso implicito od esplicito dei creditori alla trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c., ai predetti soci non può essere esteso il fallimento neppure entro l'anno dalla data di iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese.

Con il secondo motivo, lamentano l'omessa o insufficiente motivazione, per avere la corte del merito, operando riferimento alla sentenza di primo grado, ritenuto non raggiunta la prova dell'assunto della mancata liberazione dei soci della precedente società in nome collettivo.

2. - I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, e sono infondati.

Dispone l'art. 2500 quinquies c.c., che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, a meno che risulti che "i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione".

Dal suo canto, la L. Fall., art. 147, prevede il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, entro l'anno dalla cessazione della responsabilità illimitata derivante anche dalla trasformazione, ove siano state osservate le dovute formalità.

Questa Corte ha da tempo precisato che la trasformazione lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo, mantenendo inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione, onde tali soci sono soggetti all'automatica estensione personale del fallimento della società preesistente, ai sensi della L. Fall., art. 147, e senza che operi la regola del termine annuale di cui alla L. Fall., art. 10, (Cass. 24 luglio 1997, n. 6925). Si è poi puntualizzato che, in caso di trasformazione di società, la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, il quale può essere presunto unicamente allorchè la delibera di trasformazione sia stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non abbiano espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (Cass. 3 aprile 2008, n. 8530).

Si è anche chiarito come la liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione sia fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne deriva che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile (Cass. 18 novembre 2013, n. 25846). Le discipline dell'art. 2500 quinquies c.c., e L. Fall., art. 147, sono, dunque, fra loro autonome, solo la seconda norma prevedendo il limite temporale annuale.

Orbene, accanto alla confusione delle discipline, ricorrenti sostengono altresì di aver prodotto in fotocopia di "gran parte delle comunicazioni dell'avvenuta trasformazione... a coloro che ritenevano creditori del M. S. s.n.c.", e in particolare a tutti quelli ammessi al passivo, salvo tre, uno dei quali in forza di rapporto successivo alla trasformazione.

L'esposizione, pertanto, si risolve in una sostanziale ammissione di non aver dimostrato l'avvenuta comunicazione a due creditori anteriori alla trasformazione; nè, a superare tale vizio, rileva l'impegno di essere disposti a saldare il debito.

In conclusione, il ricorso va respinto.

3. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Fallimento, liquidate in Euro 7.200,00, di

cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015.